



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

REGOLAMENTO
SULLA ISCRIZIONE
AL REGISTRO COMUNALE
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE OPERANTI SUL TERRITORIO
COMUNALE

TITOLO PRIMO

REGISTRO

ART.1

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO E DELLE
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

1. Il Comune di Verucchio in attuazione del D.Lgs 267/2000 "Testo Unico Enti Locali", della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", dello Statuto Comunale, della legge n. 266/1991 "Legge quadro del volontariato", della Legge Regionale 12/2005 "Norme per la valorizzazione del volontariato" della legge n. 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", Legge Regionale n. 34/2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della LR 10/95", al fine di conoscere e di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, istituisce il "Registro comunale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale" di seguito denominato Registro.
2. Il Registro è unico ed è istituito presso l'Area Demografici-Urp del Comune
3. Il Registro è composto dalle seguenti sezioni tematiche:
 - Ambiente/Natura
 - Cultura
 - Diritti
 - Educazione
 - Incontri/aggregazione
 - Salute
 - Solidarietà
 - Sport
 - Teatro e attività espressive
4. Ogni libera forma associativa è iscritta ad una sola sezione tematica.
5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere al sostegno dell'Amministrazione Comunale.



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

ART.2

CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Sul Registro possono essere iscritte tutte le libere forme associative non aventi fini di lucro, effettivamente operanti nel territorio comunale. In particolare:

a. Le libere forme associative riconosciute a livello nazionale e/o appartenenti ad Enti di promozione sportiva, aventi sede nel Comune.

b. Le altre libere forme associative locali costituite ed operanti da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Per l'iscrizione dovrà essere inoltrata al Responsabile dell'Area Demografici-Urp una dichiarazione in carta semplice, firmata dal legale rappresentante o da persona delegata, su modulo predisposto dal Comune, nella quale dovranno risultare:

a. la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo, l'eventuale sigla ed il codice fiscale dell'organizzazione;

b. l'oggetto sociale;

c. il rappresentante legale dell'Associazione;

d. l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e. l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f. l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;

g. le norme sull'ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative

h. i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

i. l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

j. le modalità di scioglimento dell'associazione;

k. l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale;

l. la sezione tematica in cui si chiede l'inserimento.

3. Alla dichiarazione di cui al comma 2 dovranno essere allegati:

a. una relazione, datata e firmata dal rappresentante legale dell'Associazione, sull'attività svolta (su modulo predisposto dal Comune) e sulla disponibilità di dotazioni bibliografiche di altri materiali e servizi di interesse generale;

b. l'atto costitutivo e lo statuto.

4. Non possono essere iscritti al Registro: gli Ordini Professionali di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, le Istituzioni, le forme organizzative e associative di diretta promozione dell'Amministrazione Comunale o Amministrazioni Pubbliche, i sindacati, i partiti, le organizzazioni di categoria e gli organismi politici comprese le liste civiche costituitesi per partecipare a competizioni elettorali locali.



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

ART. 3

ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. Una volta l'anno, entro il 30 novembre, viene adottato, dal responsabile di Settore competente, il provvedimento di:
 - a. iscrizione di quanti abbiano presentato la dichiarazione di cui articolo 2 comma 2 entro il 31 ottobre;
 - b. cancellazione dal Registro nei casi di perdita accertata delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1.
 - c. presa d'atto dell'intervenuta decadenza, per mancata comunicazione della conferma di iscrizione entro i termini previsti dai successivi articoli.
2. La cancellazione dal Registro ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita delle condizioni stabilite dal 1° comma dell'art. 2 del presente regolamento.
3. Entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento, il Responsabile di Settore comunica alle Associazioni l'accoglimento o il mancato accoglimento della domanda di iscrizione al Registro.

ART. 4

RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al Registro e la conferma avranno validità triennale dalla data del provvedimento che rispettivamente le dispone.
2. Ogni iscritto al Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma di iscrizione.
3. Entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza della validità dell'iscrizione, i soggetti iscritti nel Registro devono presentare espressa dichiarazione di conferma dell'iscrizione sul modulo predisposto dal Comune con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lett. a) e b) dell'art.2.
In tal caso, la pregressa iscrizione è prorogata fino alla conclusione del procedimento relativo alla nuova iscrizione.

ART. 5

PUBBLICITÀ DEL REGISTRO

1. Il Registro comunale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nonché gli aggiornamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio con i provvedimenti che li approvano.
Il Registro resta depositato in permanenza presso l'Area Demografici-Urp.
2. Il Registro comunale può essere consultato, secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
3. L'elenco delle Associazioni iscritte viene adeguatamente pubblicizzato e inserito nel sito Internet del Comune.

TITOLO TERZO

SOSTEGNI ALLE ASSOCIAZIONI

ART. 6

FORME DI SOSTEGNO

1. Le Associazioni iscritte al Registro possono chiedere il sostegno del Comune.
2. Le forme di sostegno, per maggior trasparenza, possono essere erogate solamente su progetto e possono essere richieste per uno o più dei seguenti casi:



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

- a. erogazione di contributi in denaro;
- b. fornitura di prestazioni e/o servizi;
- c. concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali;

Per tutti i casi sopra riportati, si seguono i criteri disposti dal Regolamento per la concessione di contributi per attività culturali, ricreative, sportive e turistiche;

3. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune secondo quanto disposto da Regolamento per la concessione delle sale comunali.